# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA ——

N. 69

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senaatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Onorevoli Senatori. – La Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse che ha operato nel corso della XIII legislatura ha svolto un lavoro egregio sul territorio grazie all'opera dei commissari, del Presidente e dei consulenti. Si sono in buona parte compresi, tra l'altro, i meccanismi che generano le illegalità nello smaltimento. Tuttavia, in alcuni settori industriali e dello smaltimento dei rifiuti urbani, occorrerà approfondire alcune

tematiche per fornire al legislatore precise indicazioni affinché la normativa vigente sia più adeguata alle esigenze degli operatori, dei cittadini, degli organi di controllo. La Commissione dovrà inoltre indagare sulle cause del dissesto geologico ed idrogeologico e dei danni conseguenti causati da un utilizzo errato del territorio (ad esempio, l'utilizzo scriteriato delle cave che sovente diventano ricettacolo di smaltimenti illegali di rifiuti pericolosi).

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

- 1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse e sulle cause e gli effetti ambientali del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con il compito di:
- a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
- b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e verso altre nazioni;
- c) indagare sulle cause del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale e sui danni ambientali provocati;
- d) accertare l'impatto dell'azione degli enti locali e delle regioni nella programmazione degli usi del territorio, della difesa della incolumità dei cittadini nella tutela dell'ambiente, con riferimento ai rischi derivanti dallo stato di dissesto idrogeologico, e in relazione all'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

- *e)* verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
- f) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;
- g) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;
- h) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione all'adozione di normative internazionali già approvate dal Parlamento europeo ma non ancora introdotte nella legislazione italiana;
- *i)* decidere di trasmettere parti di relazioni o relazioni intere all'autorità giudiziaria al fine di sollecitare i poteri di indagine con le modalità previste dal codice di procedura penale per lo scambio di informazioni tra diverse autorità giudiziarie.
- 2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
- 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## Art. 2.

## (Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assi-

curando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

## Art .3.

## (Testimonianze)

- 1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.
- 2. A seguito degli atti di indagine di cui al comma 1, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità di cui al codice di procedura penale.

#### Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

- 1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
- 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
- 3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

#### Art. 5.

## (Obbligo del segreto)

- 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
- 2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

## Art. 6.

## (Organizzazione interna)

- 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
- 2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
- 3. La Commissione, d'intesa con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari, ove istituita, organizza gruppi di lavoro misti in relazione a singoli problemi o a singole indagini nelle quali gli aspetti ambientali sono strettamente connessi alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
- 4. I gruppi di lavoro misti, di cui al comma 3, composti in pari numero da com-

missari designati dalle rispettive Commissioni di appartenenza, riferiscono con unico documento a ciascuna delle Commissioni.

- 5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
- 6. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, nonchè di coordinatori con specifiche competenze in materia di indagine sulla criminalità ambientale, organizzata e non.
- 7. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
- 8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.